

b) Categorie a qualificazione obbligatoria**a) Strutture, impianti e opere speciali**

art. 89, comma 11, decreto legislativo n. 50 del 2016
art. 2, comma 2, decreto ministeriale n. 248 del 2016

OG 11 *	Opere OS3, OS28 e OS30, tra loro coordinate
OS 2-A	Superfici decorate di immobili e beni mobili storici
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B	Barriere paramassi, fermarive e simili
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B	Componenti per facciate continue
OS 21	Opere strutturali speciali
OS 25	Scavi archeologici
OS 30 *	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici
OS 32	Strutture in legno

OG	TUTTE (comprese la OG 2 e la OG 11 *)
OS	TUTTE QUELLE DI CUI ALL'ELENCO «a)» (già art. 12, comma 1, legge n. 80/2014 e inoltre
OS 3 *	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS 8	Opere di impermeabilizzazione
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa
OS 20-A	Rilevamenti topografici
OS 20-B	Indagini geognostiche
OS 24	Verde e arredo urbano
OS 28 *	Impianti termici e di condizionamento
OS 33	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture mobilità
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale

a) > 10% scorporabili (s.i.o.s.) con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. e divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30%

b) > 150.000 euro: scorporabili con obbligo di qualificazione, in assenza di qualificazione obbligo di subappalto (subappalto "qualificante")
< = 150.000 euro: eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione (subappalto "facoltativo")

c) quasiasi importo: eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione (subappalto "facoltativo")
appalti in soglia comunitaria:
indicazione terna di subappaltatori

d) Le categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS25 sono soggette alla disciplina speciale degli articoli 146 e 148, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 248 del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui sussiste il divieto di avvalimento.
Se le categorie OS 2-A, OS 2-B e OS25 sono di importo superiore al 10% rientrano nella tali soglie fattispecie «a)»; altrimenti rientrano nella fattispecie «b)», a prescindere dall'importo.
La categoria OS 25 rientra sempre nella fattispecie «b)», a prescindere dall'importo.

* La categoria OG11 è alternativa alle categorie OS 3, OS28 e OS30. Ai sensi dell'art. 79, comma 16, del d.P.R. n. 207 del 2010, la OG11 rileva quando ricorrono tutte le seguenti tre condizioni:
OS3 = > 10% di (OS3+OS28+OS30),
OS28 = > 25% di (OS3+OS28+OS30),
OS30 = > 25% di (OS3+OS28+OS30)
In assenza anche di una sola di tali condizioni rilevano le singole categorie OS.

Per gli appalti di importo complessivo fino a 150.000 euro le fattispecie «b)» e «c)» non esistono;
Per gli appalti di importo complessivo fino a 1.500.000 euro la fattispecie «a)» è disciplinata dagli articoli 90 e 92, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.

c) Altre categorie (senza obbligo di requisiti) qualificazione non obbligatoria

OS 1	Scavi e movimenti di terra
OS 6	Finiture ... in materiali lignei, plastici, metallici
OS 7	Finiture di natura edile
OS 9	Segnaletica luminosa e sicurezza traffico
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16	Impianti per centrali prod. energia elettrica
OS 17	Linee telefoniche e impianti di telefonia
OS 19	Impianti reti telecomunicaz. e trasmissione
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23	Demolizioni di opere
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 29	Armamento ferroviario
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa